



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 305/10

di iniziativa del Consigliere C.A.L.,F. SERGIO recante:

"Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	12/12/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/12/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	19/12/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

PL 305/10^ di iniziativa del C.A.L. pag. 3

Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali)

Testo a fronte l.r. 1/2007 e pl n. 305/10^ pag. 8

Normativa nazionale

L. 7 aprile 2014, n. 56 pag. 9

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

D.L. 05/11/2012, n. 188 pag. 36

Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (art.77) pag. 45

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Normativa regionale

L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 pag. 46

Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali.

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 305/10^a*Consiglio delle Autonomie locali*1^a COMM. CONSILIARE2^a COMM. CONSILIARE4^a Seduta

Lunedì 11 dicembre 2017

Deliberazione n. 6 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Adozione della proposta di legge recante: "Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)" ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale.

Presidente: Salvatore Lamirata
Segretario: Maria Stefania Lauria
Funzionario: Sirio Rocco

Consiglieri assegnati 31
Consiglieri presenti 12, assenti 19

...omissis...

Il Presidente, dopo gli interventi del Sindaco San Giovanni di Gerace Vumbaca Pino, pone in votazione l'adozione, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale, della proposta di legge in argomento con autorizzazione alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale e, deciso l'esito – presenti e votanti 12, a favore 12 - ne proclama il risultato:

"il Consiglio delle Autonomie locali approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Lamirata

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

IL FUNZIONARIO f.to Sirio

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 11 dicembre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge in oggetto reca disposizioni integrative all'articolo 2 della legge regionale istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali (1/2007) che mirano, sostanzialmente, a garantire in seno al Consiglio la rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria, in luogo della soppressa Provincia di Reggio Calabria, e l'esercizio della facoltà di delega ai membri di diritto, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 comma 1, in caso di impedimento a partecipare alle sedute del CAL nella considerazione di una loro "adesione obbligata" al Consiglio.

In particolare, l'integrazione afferente la rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria, istituita con il decreto legge 5 novembre 2012, n. 188 "Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane", non incide sulla composizione numerica del CAL, che rimane invariata, ma aggiorna semplicemente le disposizioni della legge regionale n. 1/2007 al dato normativo nazionale che, per la Calabria, ha stabilito la soppressione della Provincia di Reggio Calabria e la contestuale istituzione della relativa Città metropolitana, i cui organi sono stati dettagliatamente disciplinati nella successiva legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Delrio).

La disposizione relativa alla facoltà dell'esercizio di delega per i membri di diritto è finalizzata, principalmente, a colmare un vuoto normativo che nella precedente legislatura ha causato non pochi problemi al normale svolgimento dei lavori del Consiglio data la rilevanza numerica riconosciuta alla suddetta componente.

In effetti, la difficoltà di conciliare i gravosi impegni istituzionali dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia con l'attività del Consiglio delle Autonomie locali ha, di fatto, condizionato la maggior parte delle sedute le quali sono andate deserte per mancanza del numero legale.

Quindi, la concessione della suddetta facoltà oltre a consentire una più ampia partecipazione alle sedute del Consiglio, ovviando alle problematiche appena evidenziate, assicura il rispetto del disposto dell'articolo 14 del Regolamento del CAL secondo cui è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio per riunirsi validamente e per deliberare.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge si riferisce a modifiche di norme di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto, come si evince dall'articolo 1, la disposizione è finalizzata a consentire la facoltà di delega ai membri di diritto del CAL in caso di impedimento a partecipare alle sedute.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale "Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale			/

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Come già riportato nella relazione illustrativa e nella parte iniziale della relazione tecnico-finanziaria, le disposizioni della presente legge sono esclusivamente di carattere ordinamentale poiché mirano a garantire in seno al Consiglio la rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria, in luogo della soppressa Provincia di Reggio Calabria, e l'esercizio della facoltà di delega ai membri di diritto, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 comma 1, in caso di impedimento a partecipare alle sedute del CAL. Quindi, le suddette disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma capitolo	/	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
/	/	/	/	/	/
Totale					

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 2)

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti integrazioni:

- d) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: "i Presidenti delle Province" sono inserite le seguenti parole: "e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria.";
- e) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali è delegabile soltanto per i membri di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1.";
- f) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4bis. I componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il Vice Sindaco o il Vice Presidente dei rispettivi enti o gli amministratori locali dei rispettivi enti, individuati ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali

(Salvatore Lamirata)

E' conforme al testo approvato dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre 2017.

Reggio Calabria, 11 dicembre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

RAFFRONTO

Legge regionale 5 gennaio 2007, n.1 <i>Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali</i>	Proposta di legge n. 305/10[^] di iniziativa del C.A.L., recante: <i>“Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n.1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali) ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto regionale”</i>
(...)	(...) <i>Art. 1</i>
Art. 2 <i>(Attività della Regione)</i>	Art. 2 <i>(Attività della Regione)</i>
1. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da trentadue membri, fanno parte: a) i Presidenti delle Province; b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia; c) nove sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti; d) tre sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; e) due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni; f) tre sindaci di comuni montani; g) tre sindaci di comuni di minoranza linguistica; h) due Presidenti di Consigli Comunali; (...)	1. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da trentadue membri, fanno parte: a) i Presidenti delle Province e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria; b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia; c) nove sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti; d) tre sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; e) due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni; f) tre sindaci di comuni montani; g) tre sindaci di comuni di minoranza linguistica; h) due Presidenti di Consigli Comunali; (...)
4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali non è delegabile. (...)	4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali non è delegabile soltanto per i membri di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 4. bis I componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il Vice Sindaco o il Vice Presidente dei rispettivi enti o gli amministratori locali dei rispettivi enti, individuati ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (...)

L. 7 aprile 2014, n. 56 (1) (2).**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. (33)**In vigore dal 24 giugno 2017**

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. (30)

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. (30)

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

L. 7 aprile 2014, n. 56

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

- a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di

L. 7 aprile 2014, n. 56

organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. (4)]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". (5)

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. (8)

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri

L. 7 aprile 2014, n. 56

organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio

L. 7 aprile 2014, n. 56

universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale).

- 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. (6)

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. (15)

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

L. 7 aprile 2014, n. 56

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di

L. 7 aprile 2014, n. 56

quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e

L. 7 aprile 2014, n. 56

all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. (9) (27)

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione

L. 7 aprile 2014, n. 56

contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (10)

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. (25)

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un

L. 7 aprile 2014, n. 56

terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,'. (16)

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del

L. 7 aprile 2014, n. 56

presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. (17)

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. (18)

L. 7 aprile 2014, n. 56

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. (19)

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: (11)

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; (20)

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali (24).

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (12)

82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. (13)

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. (21)

L. 7 aprile 2014, n. 56

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. (31)

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di

L. 7 aprile 2014, n. 56

organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. (28)

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L. 7 aprile 2014, n. 56

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

L. 7 aprile 2014, n. 56

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni

L. 7 aprile 2014, n. 56

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

L. 7 aprile 2014, n. 56

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

L. 7 aprile 2014, n. 56

118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'.
(22)

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da

L. 7 aprile 2014, n. 56

parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

L. 7 aprile 2014, n. 56

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. (34)

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. (23)

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. (26)

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

L. 7 aprile 2014, n. 56

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. (7) (32)

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. (14)

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai

L. 7 aprile 2014, n. 56

commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il

L. 7 aprile 2014, n. 56

Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. (3) (29)

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. (3)

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(3) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(4) Comma abrogato dall'art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(5) Comma così modificato dall'art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, successivamente, dall'art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(6) Comma così modificato dall'art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, successivamente, dall'art. 23, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(7) Comma così modificato dall'art. 19, comma 01, lett. d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(8) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(9) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 1, comma 775, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall'art. 1, comma 137, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(10) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 137, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(11) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(12) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(13) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 9-ter, lett. b), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

(14) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(15) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(16) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. c-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(17) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. c-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(18) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. c-quater), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(19) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. c-quinqies), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

L. 7 aprile 2014, n. 56

- (20) Lettera così modificata dall'*art. 23, comma 1, lett. d)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (21) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lett. f-bis)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (22) Comma inserito dall'*art. 23, comma 1, lett. f-ter)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (23) Comma inserito dall'*art. 23, comma 1, lett. f-quater)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (24) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 9-ter, lett. a)*, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.
- (25) Comma inserito dall'*art. 23, comma 1, lett. c)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 137, lett. c)*, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (26) Comma così sostituito dall'*art. 21, comma 2-ter*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
- (27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 luglio 2014.
- (28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 settembre 2014. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6*, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (29) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 settembre 2014, il D.M. 29 maggio 2015 e il D.M. 1° giugno 2016.
- (30) Vedi, anche, l'*art. 8, comma 2*, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
- (31) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 4-ter*, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
- (32) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 44, comma 2-bis*, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, aggiunto dall'*art. 9-bis, comma 1*, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.
- (33) Vedi, anche, l'*art. 20, comma 1*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
- (34) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'*art. 20, commi 1 e 2*, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e l'*art. 21, comma 1*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Lavori preparatori**Camera dei deputati (atto n. 1542):**

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA), dal Ministro dell'interno (ALFANO), dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO) e dal Ministro delle riforme costituzionali (QUAGLIARELLO) il 20 agosto 2013.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 5 settembre 2013 con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9, 15, 16, 22, 24, 29 e 30 ottobre 2013; il 7, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 novembre 2013; il 21 dicembre 2013.

Esaminato in aula il 25 settembre 2013; il 2, 9, 10, e 11 dicembre 2013 e approvato il 21 dicembre 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 1212):

Assegnato alla 1a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 gennaio 2014 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a e questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, l'8, 14, 16, 22 e 23 gennaio 2014; l'11 febbraio 2014; il 4, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 25 marzo 2014; il 1° aprile 2014.

L. 7 aprile 2014, n. 56

Esaminato in aula il 20 e 25 marzo 2014 e approvato, con modificazioni, il 26 marzo 2014.

Camera dei deputati (atto n. 1542-B):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014 con pareri delle commissioni V, VI, VII, VIII, XI e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1° aprile 2014.

Esaminato in aula il 2 aprile 2014 e approvato il 3 aprile 2014.

Allegato A**In vigore dal 19 agosto 2014**

(articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto

L. 7 aprile 2014, n. 56

stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. (35)

(35) Lettera così modificata dall'*art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

D.L. 05/11/2012, n. 188
Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2012, n. 259.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87 della Costituzione*;

Visto l'*articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il quale è stato previsto il riordino delle province, disciplinandone il relativo procedimento che si conclude con un atto legislativo di iniziativa governativa;

Vista la *deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2012*, recante: "Determinazione dei criteri per il riordino delle province a norma dell'*articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*", che determina, in particolare, i requisiti minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e in una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti;

Atteso che, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012*, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, ma che è comunque opportuno fare salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012; Rilevato che è opportuno preservare la specificità delle province il cui territorio è integralmente montano, in virtù della peculiarità dei relativi territori;

Atteso che ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative comunali assunte ai sensi dell'*articolo 133, primo comma, della Costituzione*, volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali è stato espresso il parere della Regione;

Viste le proposte delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse al Governo ai sensi del citato *articolo 17, comma 3*;

Considerato che le Regioni Lazio e Calabria non hanno inviato alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle province ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal *comma 4, secondo periodo, del citato articolo 17*, in base al quale sull'atto di riordino è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Visto l'*articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato dall'*articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e dal citato *articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012* in ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto è indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica

D.L. 05/11/2012, n. 188

amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Requisiti minimi delle Province (3)
In vigore dal 7 novembre 2012

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 3*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri.»;

b) all'*articolo 21*, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri ed indirizzi» sono inserite le seguenti: «e fermo quanto stabilito al comma 3-bis»;

c) all'*articolo 21*, comma 3, la lettera e) è abrogata.

2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'*articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la *deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012.

(3) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013*, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

Art. 2 Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario (4)
In vigore dal 7 novembre 2012

1. In attuazione dell'*articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara-Verbanco-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbanco-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e di Verona; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Modena-Reggio nell'Emilia in luogo delle Province di Modena e di Reggio nell'Emilia; Provincia di Romagna in luogo delle Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa

D.L. 05/11/2012, n. 188

in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di Frosinone-Latina in luogo delle Province di Frosinone e di Latina; Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia; Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.

2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto.

(4) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013*, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

Art. 3 Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle Province (5)

In vigore dal 7 novembre 2012

1. In esito al riordino di cui all'*articolo 2*, nelle Province istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo *articolo 2*, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente è determinata ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012*.

2. Gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi decentrate.

3. La denominazione delle Province può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Consiglio provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione.

D.L. 05/11/2012, n. 188

4. Ai Comuni già capoluogo di Provincia continuano ad applicarsi, limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti alla predetta data.

(5) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013*, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

Art. 4 Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul territorio (6)
In vigore dal 7 novembre 2012

1. All'*articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati.»;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Nelle materie di cui all'*articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione*, le Regioni con propria legge trasferiscono ai Comuni le funzioni già conferite alle Province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alle Province.»;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestano altresì la carica di presidente di provincia o di consigliere provinciale non può essere corrisposto alcun emolumento ulteriore rispetto a quello loro spettante per la carica di sindaco e di consigliere comunale.».

2. Con il regolamento di cui all'*articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012* sono definiti, in relazione all'istituzione dei presidi previsti dal medesimo comma 2, lettera b), i poteri e i compiti spettanti ai responsabili delle strutture presidiarie in relazione alle specifiche finalità ivi previste e conseguentemente sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata la possibilità di prevedere che, presso la prefettura-ufficio territoriale del governo operante nell'ambito territoriale corrispondente a quello della città metropolitana, vengano delegate ad un prefetto, con le modalità e nei limiti previsti dalle stesse disposizioni regolamentari, e comunque congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione ed asilo, di enti locali.

D.L. 05/11/2012, n. 188

(6) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013*, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

Art. 5 Disposizioni relative alle Città metropolitane (7)

In vigore dal 7 novembre 2012

1. All'*articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli *articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria è soppressa, con contestuale istituzione della relativa Città metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell'*articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni.»;

b) al comma 2-bis, nel quinto periodo, le parole: «le regioni provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la regione provvede con legge» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale.»;

c) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: «entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;

d) il comma 3-ter è abrogato;

e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre 2013»;

f) al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» è inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale,»;

g) il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. Il consiglio metropolitano è composto da non più di dieci componenti.»;

h) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:

a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale;

b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'*articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000* nel

D.L. 05/11/2012, n. 188

testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato *articolo 75* alle disposizioni di cui alla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. L'elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui al comma 4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.»;

i) al comma 7, dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:

«b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

l) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il Consiglio metropolitano è sciolto e viene nominato un Commissario, che provvede all'adozione dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi dallo scioglimento, secondo le modalità stabilite, ai sensi dei commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a diversa determinazione del nuovo Consiglio metropolitano. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*.».

2. All'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61*, il secondo periodo è soppresso.

(7) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013*, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

Art. 6 Successione delle Province (8)

In vigore dal 7 novembre 2012

1. Ogni Provincia istituita ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, succede a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, possono essere fissati criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'*articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, le Province istituite ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera a)*,

D.L. 05/11/2012, n. 188

adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno. Resta ferma l'applicazione dell'*articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012*. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle Province pre-esistenti le nuove Province istituite subentrano nella titolarità dei rapporti fino alla prevista scadenza.

4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano anche in relazione ai processi di mobilità conseguenti all'applicazione dell'*articolo 17, commi 8 e 10-bis, del citato decreto-legge n. 95 del 2012*, come modificato dal presente decreto.

(8) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013*, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

Art. 7 Norme transitorie e finali (9) **In vigore dal 7 novembre 2012**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013. Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre.

2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle Province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000* o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'*articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013.

3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle Province istituite ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, e delle Città metropolitane di cui all'*articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012*, come modificato dal presente decreto, nonché per il rinnovo degli organi delle Province di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b)*, è fissata dal Ministro dell'interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013.

4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione*, nonché le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato

D.L. 05/11/2012, n. 188

utile ai fini dell'amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell'*articolo 2*, nonché delle Città metropolitane di Firenze e di Milano. I risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.

5. Limitatamente all'anno 2013, in deroga al termine di cui all'*articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, le Province di cui al comma 4 approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente disposto ai sensi dello stesso *articolo 151, comma 1*. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.

6. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi le Province istituite ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, adottano il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite.

7. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano nonché, salva l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'*articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012*, del sindaco metropolitano si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo *articolo 18, comma 4*. In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-bis del predetto *articolo 18*, come modificato dal presente decreto, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il Consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità di cui al comma 6, lettera a), del medesimo *articolo 18*, come modificato dal presente decreto; in tali casi entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto definitivo della Città metropolitana, ove lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al citato *articolo 18, comma 4, lettere b) e c)*, si procede a nuove elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani.

(9) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013*, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

Art. 8 Disposizione finanziaria (10)

In vigore dal 7 novembre 2012

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate nè nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(10) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013*, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

D.L. 05/11/2012, n. 188

Art. 9 Entrata in vigore (11)
In vigore dal 7 novembre 2012

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(11) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013*, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

Tabella (Art. 2, comma 2) (12)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'*articolo 133, primo comma, della Costituzione*

In vigore dal 7 novembre 2012

Comune	Provincia appartenenza sino al 31/12/2013	di Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce

(12) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013*, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (art.77)**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(...)

Capo IV**Status degli amministratori locali****Articolo 77 Definizione di amministratore locale (252) (253)****In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

(252) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(253) Il presente articolo corrisponde ai *commi 1 e 2 dell'art. 18, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogati.

(...)

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 1**Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.**

(BUR n. 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 1 ottobre 2012, n. 41, 27 aprile 2015, n. 11 e 27 novembre 2015, n. 24)

CAPO I

Istituzione, composizione, modalità di elezione, durata

Art. 1

(Istituzione)

1. La presente legge disciplina l'istituzione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione e dell'articolo 48 dello Statuto della Regione Calabria.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, è l'organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali istituito al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare i principi di consultazione e cooperazione permanente tra Regione ed Enti locali.

Art. 2

(Composizione)

1. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da *trentadue*¹ membri, fanno parte:
 - a) i Presidenti delle Province;
 - b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
 - c) nove sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
 - d) tre sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - e) due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni;
 - f) tre sindaci di comuni montani;
 - g) tre sindaci di comuni di minoranza linguistica;
 - h) due Presidenti di Consigli Comunali;
 - i) *(soppressa)*²
2. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono membri di diritto. Tutti gli altri membri sono eletti secondo le procedure indicate nel successivo articolo 3 e seguenti.
3. Nessun Comune può essere rappresentato contemporaneamente in più categorie.
4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali non è delegabile.
5. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

¹ L'art. 1, comma 1, della L.R. 27 novembre 2015, n. 24, sostituisce la parola «trentacinque» con la parola «trentadue».

² Lettera soppressa dall'art. 9, comma 1, lett. a) della L.R. 27 aprile 2015, n.11.

Art. 3
(Membri non di diritto)

1. I *ventidue*³ componenti di cui alle lettere da c) a h)⁴ dell'articolo 2, comma 1, sono eletti da un'assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Regione.

2. *Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i ventidue membri, di cui al comma 1, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:*

- a) otto al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;*
- b) sei al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;*
- c) quattro al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;*
- d) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Crotone;*
- e) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.*⁵

3. La predetta ripartizione è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche delle cinque province che risultino dai successivi censimenti.

4. Ciascun collegio provinciale dovrà esprimere i membri non di diritto rispettando le indicazioni della tabella seguente⁶:

<i>Provincia</i>	<i>Comuni non capoluoghi</i>	<i>Piccoli Comuni</i>	<i>Comuni montani</i>	<i>Comuni minoranze linguistiche</i>	<i>Presidenti Consigli comunali</i>	<i>Unioni di Comuni</i>	<i>Totali</i>
<i>CS</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>8</i>
<i>RC</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>//</i>	<i>//</i>	<i>6</i>
<i>CZ</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>//</i>	<i>//</i>	<i>//</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
<i>KR</i>	<i>1</i>	<i>//</i>	<i>//</i>	<i>//</i>	<i>1</i>	<i>//</i>	<i>2</i>
<i>VV</i>	<i>1</i>	<i>//</i>	<i>1</i>	<i>//</i>	<i>//</i>	<i>//</i>	<i>2</i>
<i>Tot.</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>22</i>

5. La lista dei candidati per ciascun collegio deve essere costituita dai Sindaci dei Comuni che ricadono nel corrispondente ambito territoriale provinciale, in numero non inferiore ai seggi assegnati.

6. Nel caso in cui non siano presentate candidature o esse siano inferiori al numero di rappresentanti da eleggere in ciascun collegio, il seggio viene assegnato, a prescindere da quello di appartenenza,

³ L'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 27 novembre 2015, n. 24, sostituisce la parola «venticinque» con la parola «ventidue».

⁴ L'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 27 novembre 2015, n. 24, sostituisce la lettera « i) » con la lettera « h) ».

⁵ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 27 novembre 2015, n. 24; precedentemente così recitava: "Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i venticinque membri, di cui al precedente comma, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:

- nove al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;
- sette al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;
- cinque al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;
- due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Crotone;
- due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia."

⁶ Tabella così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. 27 novembre 2015, n. 24.

ai primi non eletti degli altri collegi che abbiano riportato la più alta cifra individuale in ordine decrescente.

Art. 4

(Convocazione dell'assemblea e presentazione delle liste)

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con decreto da emanarsi, la prima volta, entro i 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Con l'atto di convocazione il Presidente del Consiglio regionale, definisce le modalità di svolgimento dell'elezione, anche con l'eventuale articolazione dell'assemblea in più seggi di ambito provinciale.
3. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, articolate in collegi provinciali, ciascuna delle quali, composta da Sindaci⁷ e Presidenti di Consigli comunali in carica, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente del Consiglio regionale entro i termini fissati nel decreto di convocazione.
4. Ciascun richiedente deve indicare, a pena di nullità della candidatura, per quale categoria, di cui alle lettere da c) ad h) dell'articolo 2, comma 1, intende essere ammesso nella lista.
5. Il Presidente, sulla base delle candidature ammesse, forma la lista per ciascun collegio provinciale, indicando il cognome, il nome e la data di nascita dei candidati, nonché i rispettivi Comuni in cui ricoprono la carica e la categoria per la quale intendono essere eletti. Ne dispone la immediata pubblicazione nel *Sito Ufficiale del Consiglio regionale della Calabria*⁸ e, successivamente, l'affissione nei locali del seggio elettorale.
6. In ogni lista i nominativi dei candidati seguono l'ordine alfabetico sillabico.

Art. 5

(Istituzione, composizione e funzionamento del seggio elettorale)

1. Il seggio elettorale, istituito nei luoghi indicati nel decreto Presidenziale, è composto da cinque membri: un Presidente, un Vice Presidente e tre scrutatori.
2. La carica di Presidente è ricoperta da un Dirigente Generale, quella di Vice Presidente da un Dirigente di Settore e quella di scrutatore dai Dirigenti di servizio, tutti nominati con apposito atto del Presidente del Consiglio Regionale.
3. Il seggio verifica l'identità del Sindaco elettore ed annota nell'apposito elenco degli aventi diritto, a fianco di ciascuno di essi, l'avvenuto esercizio di voto.
4. Nel seggio sono collocate fino ad un massimo di due urne.

⁷L'art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 sopprime le parole "Presidenti di Comunità montane".

⁸L'art. 1, comma 1, della L.R. 1 ottobre 2012, n. 41, sostituisce le parole «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» con le parole «Sito Ufficiale del Consiglio regionale della Calabria».

5. Nel seggio devono essere realizzate almeno due aree riservate per garantire la segretezza nell'espressione del voto.
6. Il seggio si insedia alle ore 8,00 del giorno fissato per le elezioni, e rimane aperto ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
7. Il seggio resta validamente costituito se sono contemporaneamente presenti almeno tre componenti.
8. Lo scrutinio avrà luogo subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 6 *(Esercizio del voto)*

1. Ciascun Sindaco elettore può esprimere, tra i candidati di un'unica lista su base provinciale, una preferenza per ciascuna categoria da rappresentare, scrivendo, con penna ad inchiostro nero, il cognome e il nome del candidato prescelto appartenente alla lista del collegio in cui territorialmente ricade il Comune dell'elettore.
2. Il voto deve essere espresso utilizzando esclusivamente le schede consegnate dai componenti il seggio elettorale.
3. Dopo il voto ciascuna scheda, debitamente piegata in modo da garantire la segretezza, sarà immessa nell'urna.
4. Ogni scheda deve essere vidimata, apponendo nello spazio a ciò riservato il timbro del seggio e la firma di due scrutatori.
5. Il numero delle schede da vidimare, subito dopo l'insediamento del seggio e prima che si dichiari aperta la votazione, deve essere pari al numero dei sindaci elettori iscritti in elenco.
6. Saranno riportate a verbale tutte le operazioni concernenti la vidimazione delle schede e l'eventuale sostituzione per involontario deterioramento o perché restituite dall'elettore che ne faccia constatare segni o alterazioni tali da consentirne il riconoscimento.
7. Non sono ammessi al voto i Sindaci elettori che non presentino un valido documento d'identità.
8. Le schede che riportino oltre al cognome e il nome di un candidato, altri nominativi, ovvero qualsiasi altro segno che possa considerarsi di riconoscimento, sono nulle.

Art. 7 *(Nomina dei componenti)*

1. Risultano eletti, in ciascun collegio provinciale, coloro che hanno riportato, per ciascuna categoria di rappresentanza, il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze,⁹ i Presidenti di Consigli Comunali, i Sindaci dei comuni o delle Unioni di Comuni di maggiore dimensione demografica.

⁹ L'art. 9, comma 1, lett. d) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 sopprime le parole "I presidenti di Comunità montana".

2. Nel caso di insufficienza dei candidati nella lista provinciale, si ricorre ai candidati degli altri collegi provinciali, a partire da quelli che esprimono il più alto numero di sindaci votanti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, seguendo le specifiche categorie da rappresentare.
3. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontrino le quantità stabilite dal comma 1 dell'articolo 2, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti della categoria meno rappresentata secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti.
4. Dopo la verifica delle schede il Presidente del seggio consegna verbale che documenta le operazioni del seggio al Presidente del Consiglio regionale.
5. Il Presidente del Consiglio regionale sulla base dei dati a verbale accerta quali candidati abbiano, per ciascun collegio provinciale e in base alle singole categorie, conseguito le più alte cifre individuali in ordine decrescente fino a concorrenza del numero dei componenti eleggibili nei rispettivi collegi.
6. Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti i *ventidue*¹⁰ rappresentanti dei singoli collegi provinciali che hanno ricevuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria e determinala graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.
7. Il Presidente del Consiglio regionale, esaurite le procedure di cui ai commi precedenti, emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, compresi componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.
8. Immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina, il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 8 *(Durata)*

1. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, viene rinnovata la quota dei membri non di diritto, all'inizio di ogni legislatura regionale.
2. I componenti non di diritto del Consiglio delle Autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 60 giorni dall'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale ed entro 90 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Calabria.
3. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

¹⁰ L'art. 3, comma 1, della L.R. 27 novembre 2015, n. 24, sostituisce la parola «venticinque» con la parola «ventidue».

4. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia,¹¹ di Presidente di Consiglio comunale ovvero per lo scioglimento dell'Unione di Comuni.
5. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.
6. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 comma 1.
7. Nel caso di cui alla lettera da c) ad h)¹² dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il subentrante, nello stesso Comune, a quello da sostituire.
8. Nel caso in cui nessuna delle precedenti opzioni possa essere perseguita, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, propone al Presidente del Consiglio regionale di cooptare nel Consiglio delle Autonomie locali un amministratore locale appartenente allo specifico collegio provinciale e alla categoria da rappresentare, da individuare nell'amministratore dell'ente demograficamente più grande.
9. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle Autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

CAPO II

Organi e funzionamento

Art. 9

(Organi e regole di funzionamento)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno un Presidente che resta in carica quanto il Consiglio stesso.
2. Il Regolamento interno del Consiglio può prevedere anche l'elezione di un Vice Presidente e di un Ufficio di presidenza, che restano in carica quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni istruttorie.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle Autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ciascun componente del Consiglio delle Autonomie locali esprime un voto.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli Enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi e quant'altro necessario, sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un

¹¹ L'art. 9, comma 1, lett. e) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 sopprime le parole "di Presidente di Comunità montana".

¹² L'art. 4, comma 1, della L.R. 27 novembre 2015, n. 24, sostituisce la lettera « i) » con la lettera « h) ».

Regolamento interno approvato dal Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza dei suoi componenti, entro 45 giorni dall'insediamento.

6. Il Regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

7. Prima dell'approvazione la proposta di Regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle Autonomie locali, Consiglio regionale e Giunta.

Art. 10

(Partecipazione alle sedute)

1. I Consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, ANPCI, possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali.

2. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, delle Università e delle istituzioni scolastiche ovvero figure di particolare competenza in ordine ai temi affrontati.

3. Il Consiglio delle Autonomie locali promuove periodiche consultazioni degli amministratori degli Enti locali calabresi.

Art. 11

(Informazione e supporto)

1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

2. *Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale scelto tra i ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è determinato il contingente di personale*";¹³

3. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento e la relativa dotazione organica sono disciplinati dal Regolamento interno.

¹³Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. f) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 e che precedentemente così recitava: "Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli Enti locali."

4. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente i dipendenti degli Enti locali della Calabria, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge, ovvero i segretari comunali/dirigenti con comprovata esperienza nel comparto delle autonomie locali, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge. Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza.¹⁴

Art. 12¹⁵
(Rimborso spese)

1. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni eventualmente istituite è corrisposto il rimborso spese commisurato ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede legale dell'ente locale di appartenenza (sede del municipio e della provincia)¹⁶ e la sede di svolgimento delle sedute.

Art. 13
(Seduta congiunta)

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Calabria.

CAPO III
Competenze del Consiglio delle Autonomie locali

Art. 14
(Competenze)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio Regionale che attengono:

- alla determinazione o modificazione delle competenze degli Enti locali;
- al riparto di competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra Enti locali;
- alla istituzione di enti e agenzie regionali;

¹⁴ Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. g) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 e che precedentemente così recitava: "Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente i dipendenti degli Enti locali della Calabria, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero i segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza."

¹⁵ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 41 che precedentemente così recitava: «Art. 12 (Gettone di presenza) 1. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni eventualmente istituite è corrisposto un gettone di presenza nella misura di € 100,00 (cento), oltre il rimborso spese commisurato ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede legale dell'ente locale di appartenenza (sede del municipio, della provincia o delle comunità montana) e la sede di svolgimento delle sedute. 2. L'erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale. 3. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre indennità percepite dai componenti.».

¹⁶ L'art. 9, comma 1, lett. h) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 sostituisce le parole "sede del municipio, della provincia e della comunità montana" con le parole "sede del municipio e della provincia".

- al conferimento o alla delega di funzioni e delle relative risorse;
- alle modificazioni territoriali;
- alla proposta di bilancio regionale;
- alle proposte relative ad atti di programmazione generale;
- alle modifiche statutarie;
- alle modifiche della presente legge;
- alla delegificazione e semplificazione amministrativa;
- ad ogni altra questione che abbia ricadute sul sistema delle autonomie locali e su quanto demandato dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

3. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

4. La consultazione della generalità degli Enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere, può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli Enti locali.

5. Restano disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli Enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli Enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli Enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 15

(Termini)

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 14, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

Art. 16

(Esito delle pronunce)

1. Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificatamente formulate e la Commissione competente non si adegui, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. Nel caso in cui la Commissione consiliare competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale voglia discostarsene, questo delibera sulle corrispondenti parti con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 17

(Raccordo con la Giunta regionale)

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto d) dello Statuto regionale, il raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale si concretizza in ordine a:

a) atti generali di programmazione regionale sotto forma di linee guida, atti di indirizzo, esercizio del potere sostitutivo, deliberazioni di competenza della Giunta che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali;

b) atti di competenza della Giunta conseguenti ad un mandato del Consiglio regionale in attuazione o completamento di disposizioni legislative e che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali.

2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri al Consiglio delle Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.

5. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle Autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, con motivazione espressa.

Art. 18

(Intese)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa negli organi di raccordo Regione-Enti locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali espressione degli Enti locali.

3. L'assenso dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali è espresso di regola all'unanimità; ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

4. L'intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti il Consiglio, i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni il Consiglio delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio delle Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta Regionale provvede con deliberazione motivata.

CAPO IV *Norme finali*

Art. 19¹⁷ *(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 40.000,00, si farà fronte per l'anno 2012 facendo ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 14 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale.

Art. 20 *(Abrogazione)*

1. Il Capo II – Conferenza Regione-Autonomie locali (articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, è abrogato.

Art. 20-bis¹⁸ *(Disposizioni finali)*

1. Qualora al termine dell'espletamento delle procedure di elezione, esaurito il procedimento di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge, i seggi da attribuire restino in tutto o in parte non assegnati, l'organo opera validamente composto dai membri di diritto e, ove presenti, dai candidati eletti, con la partecipazione dei rappresentanti dell'ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, ANPCI e degli Istituti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), b), c) della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 e s. m. e i..

2. Il Presidente del Consiglio regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri di diritto e dei candidati eletti e provvede a convocare la prima seduta.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, al funzionamento dell'organo nella composizione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni permanenti.

Art. 21 *(Entrata in vigore)*

¹⁷ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 41 che precedentemente così recitava: «1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in € 400.000,00 gravano sui fondi del Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2007. 2. Per gli esercizi finanziari successivi, la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale.».

¹⁸ Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 41.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.